



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 12769 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione con ordinanza (ex art. 221 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020) del 20.01.2022, comunicata alle parti il 21.01.2022, e vertente

TRA

A [redacted] M [redacted] ([redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

opponente

E

BANCA [redacted] S.P.A. [redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

opposta

CONCLUSIONI



Come alle note di trattazione scritta depositate dalla parte opponente in data 11.01.2022 e dalla parte opposta in data 13.01.2022.

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem*, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., *ante* riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;

osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;

precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’*error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta;

osserva



Con atto di citazione ritualmente notificato, A [REDACTED] M [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4437/2017 emesso il 14.09.2017 dal Tribunale di Napoli nord in favore di Banca [REDACTED] s.p.a. per l'importo capitale di euro 21.551,83, oltre interessi e spese, quale saldo del finanziamento n. 13375324 stipulato da A [REDACTED] con [REDACTED] Bank Spa.

A fondamento dell'opposizione deduceva:

- la carenza di legittimazione attiva di Banca [REDACTED] Spa, non essendosi perfezionata la cessione del credito in favore dell'opposta in mancanza di comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto;
- il mancato invio degli estratti conto relativi al rapporto;
- la nullità del contratto di finanziamento perché mancante della contestuale sottoscrizione di entrambe parti;
- l'omessa contabilizzazione, nell'estratto conto, di tutti i pagamenti effettuati;
- la previsione di interessi di mora in violazione della Legge n.108/1996 in tema di usura bancaria.

Si costituiva in giudizio Banca [REDACTED] S.p.a., deducendo l'infondatezza dell'avversa eccezione di mancata comunicazione della cessione del credito, rimarcando che la relativa raccomandata a/r era stata regolarmente consegnata il 03.05.2017, e, in ogni caso, l'irrilevanza della comunicazione al debitore ai fini del perfezionamento del negozio di cessione. Evidenziava, inoltre, la infondatezza della avversa eccezione di nullità del contratto in ragione della assenza delle sottoscrizioni delle parti, la assoluta genericità della eccezione di erroneità di calcolo, per non avere la controparte indicato quali rate pagate non fossero state conteggiate, nonché la genericità e infondatezza dell'eccezione di usurarietà degli interessi di mora, non



potendo l'importo della mora essere incluso nelle voci rilevanti ex lege 108/1996, attesa la disomogeneità tra la mora e le spese rilevanti ai fini della individuazione del tasso soglia.

Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Banca █████ spa è creditrice nei confronti di M █████ A █████ della somma di € 21.551,83 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi convenzionali (entro i limiti di cui alla legge 108/1996 diminuiti di un punto) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento; 3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di Banca █████ spa della somma di € 21.551,83 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma”.

Trattata la causa, si teneva mediante trattazione scritta – ex art. 221 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020 – l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.01.2022, all'esito della quale, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la



causa veniva riservata in decisione con ordinanza emessa in pari data (comunicata alle parti il 21.01.2022), con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Preliminarmente, in rito, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda - avanzata dall'opponente solo nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.01.2022 – in ragione dell'omessa partecipazione di un delegato di Banca █████ s.p.a. al procedimento di mediazione instaurato ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

La mediazione è stata, invero, disposta con ordinanza di questo Giudice del 1.05.2018, ed è stata attivata ad iniziativa dell'opponente, il quale era presente personalmente al primo incontro dinanzi al mediatore, come risulta dal verbale in atti, mentre la parte opposta era presente a mezzo di un delegato.

Conclusosi con esito negativo il procedimento di mediazione, il processo è ritualmente proseguito. Al riguardo, va rilevato che, sulla scorta dell'orientamento largamente condiviso nella giurisprudenza di merito all'epoca dei fatti, la parte onerata di instaurare il procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo era individuata nell'opponente, pena l'improcedibilità dell'opposizione. In tal senso è l'ordinanza emessa da questo Giudice il 1.05.2018. Solo a distanza di due anni è intervenuto il noto arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con cui si è affermato l'opposto orientamento.

In definitiva, nel caso che ci occupa il procedimento di mediazione è stato ritualmente attivato dalla parte opponente, a tanto onerata dal



Giudice. L'opponente è anche comparso personalmente dinanzi al mediatore. Nessun rilievo è stato mosso nelle difese successive. Non vi è, quindi, spazio per l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente solo in sede di precisazione delle conclusioni ed in violazione del principio "nemo potest venire contra factum proprium". Invero, quale che fosse la parte onerata, il procedimento di mediazione è stato, in ogni caso, effettivamente instaurato ad iniziativa e con la partecipazione personale dell'opponente M■■■■ A■■■■ al primo incontro dinanzi al mediatore. La condizione di procedibilità posta dal D.lgs. n. 28/2010 è stata, pertanto, senza dubbio assoluta.

L'omessa partecipazione personale, o a mezzo di procuratore speciale, della controparte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo può assumere rilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis d. lgs. 28/2010. Tuttavia, neppure tale fattispecie ricorre nel caso che ci occupa, dal momento che Banca ■■■■ s.p.a., in replica all'eccezione di controparte, ha prodotto la procura speciale conferita dal proprio legale rappresentante alla persona che ha partecipato all'incontro dinanzi al mediatore. Tale procura speciale ha quale precipuo oggetto la partecipazione al procedimento di mediazione, ed ha data certa anteriore al procedimento stesso, essendo stata inviata a mezzo pec all'organismo di mediazione in vista del primo incontro.

Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.

Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto



procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.

Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.

Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

Il presente giudizio trae origine dalla pretesa di Banca [REDACTED] s.p.a. al pagamento del saldo debitore del finanziamento n. [REDACTED] stipulato da A [REDACTED] M [REDACTED] con [REDACTED] Bank S.p.a., in forza della intervenuta cessione del credito derivante dal predetto finanziamento in favore della stessa Banca [REDACTED] S.p.a.

In ordine alla prova dei fatti costitutivi, carattere assorbente riveste l'esame della legittimazione attiva in capo all'odierna opposta.

Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, "Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve



affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. [...] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).

Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia



quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.

Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.

A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I]. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.

Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr. Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario; secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di



Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del *solvens* che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).

Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U. (cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).

Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n. 9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto



a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).

Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.

Ciò posto, nel caso di specie la parte opponente fin dall'atto di citazione ha contestato la legittimazione attiva della controparte, sub specie di titolarità del diritto, sia pur facendo discendere l'asserito mancato perfezionamento del negozio di cessione dei crediti in blocco dall'omessa comunicazione della cessione al debitore ceduto.

Con ordinanza del 1.05.2018, questo Giudice ha negato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rilevando come il creditore opposto non avesse provato la titolarità del credito vantato conformemente alle regole del giudizio di merito, dal momento che l'atto di cessione allegato non consentiva di individuare i crediti che ne formavano oggetto, non essendo stati prodotti i relativi allegati, e non indicando il testo contrattuale criteri inclusivi tali da soddisfare il criterio della determinabilità dell'oggetto della cessione.

Tali rilievi non sono stati superati dalla parte opposta.

Va rimarcato infatti che, nel contratto di cessione dei crediti in blocco tra [REDACTED] Bank s.p.a. e Banca [REDACTED] s.p.a., prodotto in atti, al Punto D., si fa genericamente riferimento a “*n. OMISSIS crediti derivanti da contratti di credito al consumo*” senza null'altro specificare in merito a elementi e/o criteri identificativi dei crediti



stessi, soggiungendo: “*il tutto come descritto negli Allegati 1, 5bis e 5ter (Cluster 1)*”.

Si rileva, in particolare, che il contratto non prevede la cessione di tutti i crediti derivanti da contratti di credito al consumo, bensì di un dato numero di crediti derivanti da siffatta tipologia di finanziamento, come individuati negli allegati richiamati.

E' di tutta evidenza, quindi, che la verifica della inclusione o meno del credito per cui è causa nell'oggetto del summenzionato negozio traslativo non può prescindere dalla disamina dei richiamati allegati.

Orbene, Banca Ifis s.p.a., con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. ha depositato un estratto omissato delle posizioni cedute (“Allegato 1 Elenco Crediti e valore Cluster 1 alla Data di Cut – off”).

Tale documento è stato tempestivamente contestato dalla controparte nella prima difesa successiva. Nella comparsa conclusionale, la parte opponente ha, inoltre, eccepito la tardività del deposito, avvenuto solo con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c.

Ebbene, il documento in questione è inammissibile, in quanto tardivamente depositato. Il termine ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c. è, infatti, deputato al deposito di una memoria contenente “le sole indicazioni di prova contraria”, tali dovendosi intendere non già le prove – ivi compresi i documenti – volte a dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio, ex art. 2697 c.c., bensì quelle volte a dare la prova contraria dei fatti costitutivi della domanda.

Assume, quindi, rilievo il riparto degli oneri di allegazione e prova tra le parti, in relazione alle rispettive posizioni processuali.



Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, come si è detto in premessa, il creditore opposto, pur assumendo la veste di convenuto formale, resta pur sempre investito, quale attore in senso sostanziale, dell'onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria, secondo i canoni propri del giudizio di cognizione ordinaria.

Il termine ultimo per introdurre nel processo gli elementi di prova, anche documentali, a sostegno dei fatti costitutivi della domanda è, quindi, quello connesso alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Viceversa, la produzione di un documento con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. è ammissibile solo se avente funzione di prova contraria rispetto a quanto dedotto e prodotto dalla controparte con le memorie n. 1 e 2.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che: *“Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene; ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci”*(Cass., n. 16800/2018).



Nel caso che ci occupa, l'estratto dell'allegato recante l'elenco dei crediti ceduti integra, indubbiamente, la prova di un fatto costitutivo della domanda azionata da Banca [REDACTED] s.p.a., ossia la titolarità del diritto. Non si tratta, dunque, di una "prova contraria" veicolabile con la terza memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., bensì di una prova diretta che andava prodotta entro il termine di cui all'art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c.

Dalla inammissibilità del predetto documento discende il deficit probatorio in ordine alla prova della titolarità del diritto in capo a Banca [REDACTED] s.p.a., dal momento che, sulla scorta del tenore del negozio di cessione dei crediti in blocco, come sopra esposto, ed in mancanza dell'elenco allegato dei crediti ceduti, né di una dichiarazione proveniente dalla cedente, originaria titolare del credito, non è possibile inferire che lo specifico credito vantato da [REDACTED] Bank s.p.a. verso A [REDACTED] M [REDACTED] sia incluso nell'oggetto della cessione.

Difetta, pertanto, la prova di un fatto costitutivo della pretesa, con conseguente infondatezza della stessa, e assorbimento di ogni altro profilo o questione pur sollevati dalle parti.

Alla luce delle su esposte considerazioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della natura delle questioni trattate, delle fasi processuali effettivamente svolte, del pregio dell'attività espletata, con attribuzione al procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando nel



procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4437/2017 del Tribunale di Napoli nord;
2. Condanna Banca ██████ S.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore di A ██████ M ██████, che qui si liquidano in euro 3.300,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 145,50 per contributo unificato ed esborsi, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Aversa, il 4 maggio 2022

Il Giudice

dott.ssa Maria De Vivo

